

Pensione d'invalidità civile

La pensione d'invalidità civile si chiede all'Inps ma presuppone due precedenti richieste: il riconoscimento dell'invalidità civile e l'iscrizione al collocamento obbligatorio per gli invalidi. La procedura è la seguente:

si ottiene prima il riconoscimento dall'ASL dell'invalidità, sulla base di questo riconoscimento va fatta l'iscrizione al collocamento obbligatorio presso un Centro per l'Impiego, infine si può chiedere all'INPS la pensione d'invalidità o uno degli altri benefici.

1. RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ CIVILE

1.1 Chi la legge definisce invalido civile

1.2 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?

1.3 Prestazioni economiche secondo invalidità

1.1 La legge definisce invalido civile:

- il cittadino affetto da infermità invalidanti non più migliorabili, che determinano una sensibile riduzione o la perdita totale della capacità lavorativa genericamente intesa e sia di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.
- Possono essere riconosciuti invalidi anche soggetti infradiciottenni ed ultrasessantacinquenni affetti da infermità invalidanti, così come i soggetti ciechi e sordomuti.

Ai fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano invalidi i soggetti minori o di età superiore ai 65 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Sono escluse le situazioni già riconosciute come dipendenti da cause di guerra, di servizio e/o di lavoro.

Per attestare un'invalidità civile è necessario richiedere una visita del medico del carcere. Il relativo certificato va allegato al modulo della domanda di visita medico-legale della USL di residenza (da eseguirsi entro tre mesi) insieme all'attestazione dello stato di detenzione. Il medico legale stabilirà quindi un punteggio d'invalidità, per il quale:

- con 46 punti è possibile l'Iscrizione al Collocamento Obbligatorio.
- con 74 punti è possibile chiedere la pensione di invalidità.

In entrambi i casi, se il punteggio risulta di poco sotto le percentuali sopra riportate, è possibile valutare un eventuale ricorso, da istruire entro 60 giorni dalla data della risposta attraverso un Patronato, e per il quale è necessario:

- Certificato contestuale
- Denuncia dei redditi
- Codice fiscale
- Verbale della Commissione Medica USL

Se entro 180 giorni non si è avuta risposta, è possibile procedere con una causa legale.

Altri benefici possibili sono

- 34% assistenza socio-sanitaria
- 67% esenzione ticket

Quali documenti devono essere allegati alla domanda?

I documenti da allegare sono

- a) certificato medico in originale, redatto dal medico di fiducia o da uno specialista, attestante tutte le infermità invalidanti;
- b) documentazione clinica - di recente rilascio ed in fotocopia - attestante lo stato di salute (es. cartelle cliniche di eventuali ricoveri, certificazioni di visite specialistiche effettuate, prescrizioni mediche, fisioterapie praticate, radiografie ed altri accertamenti diagnostici o esami eseguiti, prescrizioni mediche, documenti relativi alle terapie in atto, ecc.).

Il modulo-domanda prevede l'autocertificazione relativa alla data di nascita, alla residenza ed alla cittadinanza.

Per i minorenni, la domanda è firmata da chi ne ha la patria potestà. Per gli incapaci ed interdetti, firma il tutore o chi ne ha la procura legale. Nel caso in cui la persona sia impossibilitata a firmare, è necessario specificarne il motivo e la dichiarazione dovrà essere raccolta da un pubblico ufficiale (funzionario del Comune o del Centro civico).

Le domande sono protocollate, registrate ed ordinate in base alla data di presentazione. La data della visita di accertamento viene comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Chi fa la domanda deve presentarsi alla visita con un documento d'identità valido.

La persona interessata è sottoposta a visita da parte di una delle Commissioni Mediche istituite presso il Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria, che valuta il grado d'invalidità in base alla documentazione clinica presentata ed all'accertamento delle condizioni di salute. Durante la visita il richiedente può avvalersi (a proprie spese) dell'assistenza di un medico di fiducia.

L'esito della visita viene inviato all'interessato presso la residenza anagrafica o presso la struttura che lo accoglie (es. case di riposo) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'esito viene comunicato anche al Patronato a cui si è rivolto il richiedente.

Qualora il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza non soddisfi il richiedente, egli può ricorrere, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale contenente l'esito stesso, al competente ufficio provinciale, allegando un nuovo certificato rilasciato da un medico specializzato nella disciplina attinente la propria patologia.

Solo qualora la persona interessata venga dichiarata intrasportabile dal medico, la visita può essere richiesta a domicilio. Nel caso in cui il richiedente deceda prima della visita gli eredi possono richiedere che la pratica proceda (riconoscimento d'invalidità post mortem). In questo caso la Commissione Medica decide sulla base della documentazione clinica. Tale documentazione deve dimostrare in modo certo e preciso le patologie invalidanti del richiedente.

Con il riconoscimento dello stato di invalido civile la persona ha diritto alle seguenti prestazioni economiche:

1.3 Prestazioni economiche secondo invalidità

INVALIDITÀ/ MINORAZIONE ACCERTATA

ETÀ (Requisito dei richiedenti ai fini della durata delle prestazioni)

PRESTAZIONI ECONOMICHE POSSIBILI (in relazione all'età, all'invalidità accertata e agli eventuali redditi)

Da 74% a 99% (invalidità parziale) Dalla nascita al 65.mo anno di età Pensione per invalidi civili parziali

100% (invalidità totale) Dal 18.mo al 65.mo anno di età Pensione per invalidi civili assoluti

100% invalidità con necessità di assistenza continua (accompagnamento) Non sussiste limite di età Indennità di accompagnamento per invalidi assoluti

Sordomutismo Dalla nascita Dopo il 18.mo anno di età Indennità di comunicazione Pensione per sordomuti

Cecità assoluta Dalla nascita - Pensione per ciechi civili assoluti - Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti - Assegno integrativo per ciechi assoluti

Cecità parziale (residuo visivo non superiore a 1/20, in entrambi gli occhi, con correzione visiva) Dalla nascita -

Pensione per ciechi civili parziali - Indennità speciale per ciechi parziali - Assegno integrativo per ciechi parziali

Percentuali minime di invalidità accertata per altre agevolazioni:

34% Protesi e apparecchi acustici

46% Iscrizione nelle liste per il collocamento mirato al lavoro

67% Esenzione ticket e prestazioni sanitarie

74% Prestazioni economiche

100% con necessità di assistenza continua buoni taxi, agevolazioni presso le FF.SS - diritto alla 'carta blu' - (anche per l'accompagnatore), ecc.

Altri benefici:

Agevolazioni fiscali (es. riduzione IVA per acquisto automobile, esonero tasse universitarie, ecc.).

Punteggio IPEA per avere diritto all'affitto agevolato.

Punteggio per avere diritto ai contributi provinciali per il mutuo prima casa.

2. iscrizione al collocamento obbligatorio

2.1 Chi si può iscrivere al collocamento obbligatorio

2.2 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?

2.1 Chi si può iscrivere al collocamento obbligatorio:

L'iscrizione al Collocamento Obbligatorio ai sensi della legge 68/99 è subordinata al perdurare senza soluzioni di continuità dell'iscrizione nelle liste del Collocamento Ordinario.

Quindi l'iscrizione alla lista speciale delle Categorie Protette può essere fatta solo dopo l'iscrizione al Collocamento Ordinario. L'iscrizione al collocamento ordinario e obbligatorio possono esser fatte contemporaneamente.

2.2 Documenti da allegare alla domanda:

Premesso quanto sopra l'interessato deve produrre i seguenti documenti:

Invalidi civili

- Verbale di visita medico Collegiale rilasciato dalla ASL 8 in originale (da restituire) dal quale risulti una percentuale d'invalidità non inferiore al 46%;
- Fotocopia del verbale di cui sopra (da trattenere);
- Documento di riconoscimento;

Invalidi per Servizio (Dipendenti Enti Pubblici)

- Decreto del Ministero/Ente di appartenenza in originale (da restituire) dal quale risulti l'appartenenza ad una categoria compresa fra la prima e l'ottava;
- Fotocopia del Decreto di cui sopra (da trattenere);
- Documento di riconoscimento;

Invalidi del Lavoro

- Verbale INAIL in originale (da restituire) dal quale risulti una percentuale d'invalidità non inferiore al 34%;
- Fotocopia del verbale di cui sopra (da trattenere);
- Documento di riconoscimento;

Orfani o Vedove di caduti sul lavoro

- Dichiarazione INAIL in originale (da restituire) attestante che il padre o il marito sia deceduto per cause di lavoro;
- Fotocopia della dichiarazione di cui sopra (da trattenere);
- Documento di riconoscimento;

Orfani o Vedove di caduti per cause di servizio

- Decreto del Ministero/Ente di appartenenza (da restituire) attestante che il padre o il marito sia deceduto per cause di servizio;
- Fotocopia del decreto di cui sopra (da trattenere);
- Documento di riconoscimento;

Equiparati agli Orfani e Vedove del lavoro

- Dichiarazione INAIL in originale (da restituire) attestante che il padre o il marito sia totalmente inabile per cause di lavoro;
- Fotocopia della dichiarazione di cui sopra (da trattenere);
- Documento di riconoscimento;

Equiparati agli Orfani e Vedove di servizio

- Decreto del Ministero/Ente di appartenenza (da restituire) attestante che il padre o il marito sia totalmente inabile per cause di servizio;
- Fotocopia del decreto di cui sopra (da trattenere);
- Documento di riconoscimento;

L'iscrizione come Orfano o come Orfano equiparato può essere fatta solo per coloro che, al momento in cui si verificò l'evento (decesso o inabilità permanente a qualsiasi lavoro del genitore), erano minorenni.

Tale limite può essere portato fino al 21° anno di età se l'interessato frequenta una scuola media o professionale, oppure fino al 26° anno di età se studente universitario.

In questi casi occorre documentare la frequenza scolastica.

Dopo aver controllato i sopra elencati documenti si procederà a stampare il C/ISCR., il C2/ - STORICO e il C/15 che dovranno essere inviati al Centro per l'Impiego a completamento dei suddetti documenti.

3. richiesta di pensione

Espletati i punti 1 e 2 (riconoscimento invalidità e iscrizione al collocamento) il più è fatto. Ora bisogna considerare che esistono vari tipi di pensione:

- pensione d'invalidità civile;
- pensione d'invalidità inps;

- pensione d'anzianità;
- pensione sociale

3.1 La pensione di invalidità civile

Accertata l'invalidità, è possibile richiedere la pensione che è di circa L. 400.000 per 13 mesi l'anno, sempre che non si superi un reddito annuo che si aggira attorno ai 6 milioni e mezzo nel caso di invalidità parziale o di circa 23 milioni e mezzo per l'invalidità totale.

La relativa certificazione va allegata all'apposito modulo di richiesta della pensione di invalidità civile, da inviare nuovamente alla USL di residenza, unitamente al certificato contestuale.

Si tenga conto dei lunghi tempi per l'accertamento e ottenimento della pensione

Per malattie avanzate (AIDS conclamato o altre) è possibile accelerare i tempi sostenendo il "pericolo di decesso". In tal caso il contributo verrebbe reso agli eredi.

Alla pensione d'invalidità (che comprende anche malattie parziali di udito o vista), può essere sommata anche l'assegno di ACCOMPAGNAMENTO (circa 800.000 lire al mese) e per il quale non vi sono limiti di reddito, né esclude dalle liste del collocamento (sempre che sussistano residue capacità lavorative).

3.2 La pensione di invalidità INPS:

Riguarda coloro che sono impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa ed hanno accumulato almeno 5 anni di versamenti contributivi (di cui 3 anni nel quinquennio precedente la domanda di invalidità).

L'ammontare, in questo caso, è calcolato sul totale dei contributi versati.

La domanda di pensione va compilata su apposito tabulato unitamente a:

- Stato di famiglia;
- Certificato medico del carcere;
- Dichiarazione dei redditi;
- Codice fiscale;
- Tabulato dei contributi INPS.

Eventuale ricorso può essere avanzato dopo 90 giorni dalla risposta, oppure passati 120 giorni in caso non si riceva alcun responso ("silenzio rifiuto").

In caso di accoglimento si può avere diritto ad una erogazione temporanea definita come "Assegno di Invalidità" con verifica triennale e cessazione in caso di miglioramento.

Se viene accertata un'invalidità permanente, viene allora detta "Pensione di Inabilità".

3.3 La pensione di anzianità o vecchiaia

Una volta richiesto il controllo dei contributi versati attraverso un Patronato, se sussistono i requisiti dal calcolo complessivo, si deve riempire un apposito tabulato allegando:

- documentazione ultimi anni dei contributi versati
- stato di famiglia
- dichiarazione dei redditi
- codice fiscale

a) La pensione di anzianità si ottiene con 35 anni di contribuzione. Nel caso mancassero pochi anni è possibile un'integrazione con versamenti volontari.

b) Per la pensione di vecchiaia sono sufficienti 19 anni di contribuzione per ottenere il "Trattamento Minimo" (circa L. 700.000 per 13 mesi) raggiunta l'età di 64 (59 per le donne).

3.4 Assegno Sociale

Per quanti hanno raggiunto l'età pensionistica senza contributi o con versamenti insufficienti possono ricevere l'assegno sociale (circa L. 650.000 mensili) se il reddito familiare è attorno ai 37 milioni (fino a 46 milioni circa si ha una riduzione parziale) o il reddito personale non supera all'incirca i 9 milioni e mezzo (fino a circa 18 milioni e mezzo si ha la parziale).

N.B. Le cifre riportate sono approssimative dati gli aggiornamenti annuali che subiscono.